



COMUNE DI PIATEDA

Provincia di Sondrio

**REGOLAMENTO COMUNALE PER L'ISTITUZIONE E LA
TENUTA DELL'ALBO DEGLI AVVOCATI A CUI
CONFERIRE INCARICHI LEGALI**

Allegato n. _____ al Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi

Approvato con delibera di Giunta Comunale n. 135 del 28/12/2023

INDICE

Art. 1 – Oggetto del regolamento e ambito di applicazione

Art. 2 – Istituzione albo comunale degli avvocati

Art. 3 – Requisiti per l'iscrizione nell'albo comunale

Art. 4 – Modalità di iscrizione nell'Albo

Art. 5 - Cancellazione dall'albo

Art. 6 - Procedura di affidamento degli incarichi legali

Art. 7 - Disciplinare d'incarico

Art. 8 – Corrispettivo

Art. 9 – Pubblicità

Art. 10 – Tutela della riservatezza

Art. 11 – Entrata in vigore

Art. 12 – Norme di rinvio

Art. 1 – Oggetto del regolamento e ambito di applicazione

1. Il presente regolamento disciplina, nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, pubblicità, proporzionalità, risultato, fiducia, accesso al mercato e concorrenza, le modalità e i criteri per l'affidamento degli incarichi legali che sono esclusi dall'applicazione del Codice dei contratti pubblici.
2. Il presente regolamento disciplina, altresì, le modalità per l'istituzione e tenuta dell'*Albo dei professionisti legali esterni* del Comune di Piateda.
3. Per "*incarichi legali*" ai sensi del presente regolamento, si intendono:
 - gli incarichi di patrocinio legale conferiti in relazione ad una specifica e già esistente lite;
 - gli incarichi di assistenza e consulenza legale preparatori ad un'attività di difesa in un procedimento di arbitrato, di conciliazione o giurisdizionale, anche solo eventuale. Tale consulenza legale deve essere contraddistinta da un elemento di tipo teleologico, ossia la finalità di preparazione di uno dei procedimenti di cui al punto precedente, oppure dalla presenza di un presupposto oggettivo, che può consistere in un indizio concreto o in una probabilità elevata che la questione su cui verte la consulenza divenga oggetto del procedimento;
 - per quanto non previsto dal presente articolo, si rinvia alla definizione di cui all'art. 56 comma 1, lettera h) del D.lgs. n. 36/2023.

Art. 2 – Istituzione albo comunale degli avvocati

1. Per l'affidamento degli incarichi legali il Comune istituisce un apposito Albo aperto agli avvocati, singoli o associati, abilitati all'attività di assistenza e di patrocinio legale, che abbiano manifestato preventivamente la propria disponibilità a svolgere uno o più incarichi legali di cui all'Art. 1 del presente Regolamento.
2. L'Albo è unico e suddiviso nelle seguenti sezioni, distinte per tipologia di contenzioso:
 - Sezione A - CONTENZIOSO AMMINISTRATIVO
 - Sezione B - CONTENZIOSO CIVILE
 - Sezione C - CONTENZIOSO LAVORISTICO
 - Sezione D - CONTENZIOSO PENALE
 - Sezione E – CONTENZIOSO TRIBUTARIO
3. I nominativi dei professionisti richiedenti sono iscritti nell'Albo in ordine alfabetico in ciascuna sezione. La stessa iscrizione non costituisce in alcun modo giudizio di idoneità professionale, né graduatoria di merito, né comporta l'assunzione di alcun obbligo specifico da parte del Comune di conferire incarichi, a qualsivoglia titolo, ai professionisti iscritti.
4. Per la fase di prima attuazione, l'iscrizione all'Albo è preceduta dalla pubblicazione di un apposito Avviso sull'*Albo Pretorio on line* e sul sito web del Comune, assegnando

un termine per la presentazione delle domande di iscrizione non inferiore a 30 giorni. In seguito, l'Albo è aperto a nuove domande di iscrizione, che possono presentarsi in qualunque momento.

5. L'Albo sarà soggetto a revisione annuale, mediante aggiornamento, entro il 31 marzo di ogni anno, previo esame delle istanze pervenute.

6. L'iscrizione all'Albo costituisce condizione preferenziale ai fini dell'ordinario affidamento degli incarichi di cui alla presente disciplina, ma non è vincolante; infatti, l'Amministrazione, in via del tutto eccezionale e sussistendone le ragioni, da motivare espressamente ed adeguatamente, ha la facoltà di affidare incarichi legali a professionisti non iscritti all'Albo:

- qualora ritenesse il professionista non inserito nell'apposito Albo maggiormente idoneo alla trattazione di specifico caso, specie in considerazione della rilevanza degli interessi pubblici in questione, nonché per delicatezza, peculiarità o valore della controversia e comprovata esperienza professionale su analoghe controversie;
- qualora nessuno degli iscritti nella specifica sezione di interesse abbia comunicato la propria disponibilità ad assumere l'incarico;
- nel caso di controversie di elevatissima complessità e importanza strategica per l'Ente, che richiedano prestazioni di altissima specializzazione da parte di professionisti di chiara fama e/o docenti universitari;
- nel caso in cui la scelta del professionista sia effettuata dalle compagnie di assicurazione del Comune con oneri a loro carico.

Art. 3 – Requisiti per l'iscrizione nell'albo comunale

1. Nell'Albo possono essere inseriti gli avvocati, singoli o associati, in possesso dei seguenti requisiti che dovranno essere autocertificati al momento della richiesta di iscrizione:

- possesso della cittadinanza italiana, salvo le equiparazioni stabilite dalle leggi vigenti;
- godimento dei diritti civili e politici;
- iscrizione all'Albo Professionale degli Avvocati;
- non aver riportato condanne penali e non aver subito provvedimenti disciplinari da parte del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di appartenenza, in relazione all'esercizio della propria attività professionale;
- non trovarsi in alcuna delle condizioni previste *ex lege* che impediscano di contrarre con la Pubblica Amministrazione;
- non trovarsi in situazioni di conflitto di interessi, neanche potenziale, con il Comune o con gli enti partecipati;
- assenza di incarichi di patrocinio legale da parte di soggetti terzi, pubblici o privati, contro il Comune ancora in corso al momento della presentazione della domanda;
- possesso di una polizza assicurativa in corso di validità per la responsabilità civile verso terzi, a copertura dei danni provocati nell'esercizio dell'attività

professionale.

2. Tutti i requisiti devono essere posseduti alla data di presentazione della domanda di iscrizione e permanere durante tutto il periodo di permanenza nell'Albo.

Art. 4 – Modalità di iscrizione nell'Albo

1. L'iscrizione all'Albo avviene su richiesta del professionista interessato o del rappresentante dello studio associato.

2. L'istanza, debitamente sottoscritta, dovrà essere corredata dalla seguente documentazione:

- l'indicazione dei dati personali, del Foro di appartenenza, del domicilio professionale, dei recapiti telefonici fissi, mobili, fax e di posta elettronica semplice e certificata (p.e.c.);
- l'eventuale abilitazione alle Magistrature Superiori;
- la dichiarazione in autocertificazione, con le modalità di cui al d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modificazioni ed integrazioni, relativa al possesso dei requisiti di carattere generale di cui al precedente art. 3;
- l'indicazione delle sezioni per le quali si richiede l'iscrizione;
- la dichiarazione di accettazione di tutte le disposizioni che saranno riportate nell'apposito avviso e, a monte, contenute nel presente Regolamento, e l'impegno a comunicare con tempestività il sopraggiungere di nuove situazioni ostative al mantenimento dell'iscrizione.

3. Alla domanda dovrà essere allegata:

- *copia fotostatica di un documento di identità* in corso di validità;
- *curriculum vitae e professionale* dal quale si evinca, con chiarezza, il tipo di attività in cui il professionista sia specializzato con indicazione puntuale delle esperienze professionali maturate nelle sezioni per cui si chiede l'iscrizione;
- *copia della polizza assicurativa* per la copertura dei rischi derivanti dall'esercizio dell'attività professionale, in corso di validità.

4. Tutta la documentazione richiesta dovrà essere consegnata al Comune di Piateda in una delle seguenti modalità:

- a mezzo posta all'indirizzo del Comune di Piateda, via Ragazzi del '99 n.1;
- consegnata a mano all'Ufficio protocollo del Comune;
- a mezzo Pec all'indirizzo protocollo.piateda@cert.provincia.so.it.

5. L'iscrizione resta subordinata alla verifica delle veridicità di quanto dichiarato. L'ufficio potrà richiedere chiarimenti e integrazioni, assegnando un termine perentorio entro cui produrre eventuali controdeduzioni ovvero integrazioni documentali, decorso il quale sarà emesso il provvedimento definitivo. Il Comune si riserva, inoltre, di verificare in ogni momento il permanere delle condizioni che hanno consentito l'iscrizione.

6. Per gli studi associati, i requisiti e la documentazione di cui al presente articolo

dovranno essere prodotti per ciascun legale che lo studio associato intende coinvolgere nello svolgimento degli incarichi.

7. In caso di domanda di iscrizione presentata da associazione professionale, la mancanza dei requisiti prescritti in capo anche ad uno solo dei professionisti che si intendono coinvolgere comporta il diniego o la decadenza dall'iscrizione all'Albo dell'intero studio associato. In caso di affidamento dell'incarico difensivo all'associazione professionale, sarà indicato l'avvocato prescelto per l'esecuzione dell'incarico.

8. I soggetti inseriti all'Albo dovranno comunicare, tempestivamente, qualunque variazione che dovesse intervenire sia in ordine alla sussistenza dei requisiti richiesti per l'iscrizione all'Albo sia in merito ai propri recapiti professionali. È, altresì, consentito ai professionisti iscritti, integrare o modificare la propria istanza con effetto dalla successiva revisione annuale.

Art. 5 - Cancellazione dall'albo

1. La cancellazione dall'Albo avviene nei confronti:

- dei professionisti che non risultino più in possesso dei requisiti di cui all'articolo 3 del presente Regolamento;
- di coloro che senza giustificato motivo abbiano rinunciato alla proposta di conferimento di un incarico nell'anno precedente;
- di coloro nei cui confronti sia stata accertata una grave inadempienza o negligenza nell'espletamento di un incarico precedentemente affidato dal Comune;
- di coloro che abbiano assunto incarichi di patrocinio legale da parte di soggetti terzi, pubblici o privati, contro il Comune;
- di coloro che abbiano richiesto spontaneamente di essere cancellati dall'Elenco.

Art. 6 - Procedura di affidamento degli incarichi legali

1. La decisione in ordine alla necessità di attivarsi e/o resistere in giudizio è assunta con deliberazione della Giunta Comunale, sulla base delle relazioni, documenti e atti forniti dai competenti uffici interessati.

2. In via ordinaria l'affidamento avviene previa consultazione di almeno due professionisti, scelti dalla specifica Sezione dell'Albo in base alla tipologia dell'incarico, nel rispetto del criterio di rotazione degli inviti, tenendo conto dei curricula e della professionalità acquisita nella materia oggetto del giudizio al fine di effettuare un preliminare confronto concorrenziale, richiedendo a ciascuno la formulazione di una proposta economica, nel rispetto di quanto previsto all'art. 7, nonché l'indicazione di specifiche esperienze attinenti alla causa in questione. All'esito del confronto, valutata l'esperienza e la competenza tecnica nella materia oggetto del contenzioso, nonché il costo del servizio, verrà affidato l'incarico all'avvocato che avrà presentato la migliore

proposta.

3. Il Comune può procedere all'affidamento diretto ad un professionista, anche senza valutazione comparativa dei legali iscritti all'Albo, in presenza di specifiche ragioni logico-motivazionali che devono essere espressamente illustrate nella determinazione di affidamento, quali a titolo esemplificativo:

- nel caso di assoluta urgenza, quando i tempi di costituzione in giudizio non siano compatibili con l'espletamento di una procedura comparativa;
- nei casi di consequenzialità tra incarichi (come in occasione dei diversi gradi di giudizio) o di complementarità con altri incarichi attinenti alla medesima materia oggetto del servizio legale in affidamento, che siano stati positivamente conclusi;
- nell'ipotesi di vertenze che implicino la trattazione di discipline di assoluta particolare complessità, delicatezza o rilevanza strategica per l'Ente il cui approccio richieda il possesso di una idonea, peculiare specializzazione ed esperienza professionale; in tale ipotesi l'incarico potrà essere affidato anche a soggetti non compresi nell'Albo, in considerazione delle competenze specifiche maturate dal professionista nella materia di riferimento.

Art. 7 - Disciplinare d'incarico

1. A seguito del conferimento dell'incarico, il professionista prescelto dovrà sottoscrivere il disciplinare d'incarico, che deve riportare:

- l'indicazione dell'oggetto specifico e del valore della causa affidata;
- il compenso professionale, determinato sulla base del preventivo di spesa presentato dal professionista e comunque rapportato ai minimi tariffari di cui al D.M. n. 55/2014 come modificato dal D.M. N. 147/2022, e le modalità di liquidazione;
- l'obbligo di predisporre una preventiva relazione circa il rischio di soccombenza per l'Ente, alla luce soprattutto dei parametri definiti dalla giurisprudenza contabile, e un aggiornamento almeno annuale della medesima, così che l'Ente possa avere dei parametri certi per la quantificazione dell'apposito fondo contenzioso;
- l'obbligo di comunicare senza indugio all'Ente eventuali variazioni della parcella rispetto al preventivo presentato, imputabili unicamente a ulteriori (e non inizialmente preventivabili) attività poste in essere nell'interesse dell'Ente;
- obbligo del professionista alla stretta osservanza del codice deontologico;
- l'obbligo del professionista incaricato di informare per iscritto e tempestivamente in ordine allo stato di tutte le fasi del giudizio e trasmettere la relativa documentazione processuale (atti di costituzione in giudizio, memorie in favore dell'Ente e di controparte, verbali di udienza e così via);
- l'impegno di rendere per iscritto, alla conclusione di ogni fase o grado di giudizio, un parere all'Amministrazione in ordine alla sussistenza o meno di motivi per proporre gravame o resistere negli eventuali successivi gradi di giudizio;
- l'obbligo di un parere scritto in ordine all'eventuale proposta di transazione giudiziale.

Art. 8 – Corrispettivo

1. Il corrispettivo al professionista dovrà tenere conto dei parametri tariffari previsti dal relativo D.M. vigente al momento dell'affidamento e dovrà essere proporzionato alla qualità e quantità del lavoro svolto, nonché al contenuto e alle caratteristiche della prestazione legale.
2. Qualora la sentenza favorevole all'Ente condanni la controparte al pagamento delle spese legali, il compenso liquidato giudizialmente sarà riscosso dall'Ente.
3. In caso di studi associati o società di professionisti il corrispettivo sarà comunque e sempre determinato come se l'attività fosse svolta da un unico professionista.
4. Il Responsabile dell'Area ove risulta incardinato il Servizio Contenzioso provvederà all'impegno della spesa e alla relativa liquidazione, previa verifica della rispondenza con il compenso pattuito e in relazione alle condizioni previste nel presente Regolamento.

Art. 9 – Pubblicità

1. Gli incarichi di cui al presente regolamento sono pubblicati sul sito istituzionale, in conformità a quanto previsto dal D.Lgs. n. 33/2013, nella sezione "Amministrazione Trasparente".

Art. 10 – Tutela della riservatezza

1. I dati personali raccolti dall'Ente, per le finalità connesse all'affidamento degli incarichi oggetto del presente Regolamento, vengono trattati e conservati secondo quanto previsto dal Regolamento UE 2016/679.
2. I dati saranno trattati anche con l'ausilio di strumenti elettronici, garantendo sempre che ciò avvenga nel rispetto dei canoni della correttezza, liceità e pertinenza allo scopo per il quale sono raccolti.

Art. 11 – Entrata in vigore

1. La presente disciplina entra in vigore dal 1 gennaio 2024.

Art. 12 – Norme di rinvio

1. Per tutto quanto non disciplinato dal presente Regolamento, si rinvia alla normativa vigente in materia ed al Codice deontologico forense.